

SANZIONI PAGAMENTO POS

Dal 30 giugno 2022 scattano le sanzioni per chi non accetta i pagamenti tramite carte di pagamento:

il rifiuto sarà punito con la **sanzione amministrativa pari a 30 euro**, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stato rifiutato il pagamento, senza possibilità di accedere al beneficio del pagamento della sanzione in misura ridotta.

Lo stabilisce il decreto PNRR 2, *che introduce ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNNR*, che anticipa

la decorrenza delle sanzioni, prevista da ultimo a partire dal 1° gennaio 2023; diventa così effettivo l'obbligo di accettare pagamenti elettronici e tracciabili, quale strumento per il contrasto all'evasione fiscale.

La disposizione prevista dall'art. 15, comma 4, D.L. n. 179/2012 stabilisce che a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito.

L'obbligo non trova applicazione nei soli casi di "oggettiva impossibilità tecnica".

Tale obbligo non ha avuto ancora effettiva efficacia vincolante poiché la sanzione prevista in caso di inadempimento non è ancora entrata in vigore. L'ultima versione della norma (art. 15, comma 4-bis) sanciva la decorrenza della sanzione "a decorrere dal 1° gennaio 2023".

Il decreto per l'attuazione del PNNR 2 anticipa la decorrenza dell'entrata in vigore della sanzione al 30 giugno di quest'anno.

Soggetti obbligati

L'art. 15, comma 4 prevede l'obbligo di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito, per *"i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali"*

Rientrano in tale ambito, quindi, sia gli imprenditori (commercianti e prestatori di servizi), sia i professionisti, a prescindere dall'obbligo di emissione della fattura.

Cosa si intende per carta di pagamento

L'obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici riguarda le "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito". Rientrano in tale nozione i bancomat mentre, a stretto rigore, le carte prepagate non sono considerate né carte di debito né carte di credito. Tuttavia, tenuto conto della ratio della disposizione, si ritiene che siano comprese nell'ambito della disposizione anche le carte prepagate.

La sanzione amministrativa

A decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato (l'obbligo riguarda, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 15, "i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali") si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una **somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione** per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Ad esempio

In caso di mancata accettazione con carta di un pagamento pari a 400 euro, la sanzione amministrativa è pari a 46 euro (30 euro più il 4% di 400).

La fattispecie illecita

La violazione delineata dalla norma consiste nella *"mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento"*.

Rientra, quindi, nell'ambito della violazione sia il caso in cui l'esercente, benché munito di POS, rifiuti il pagamento tramite carta sia l'ipotesi dell'esercente sprovvisto di POS.

Natura della violazione

La violazione non è di natura tributaria, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni generali recate dal D.Lgs. n. 472/1997 (ad esempio, il ravvedimento operoso o l'applicazione del cumulo giuridico secondo i dettami dell'art. 12, D.Lgs. n. 472/1997).

Infatti, il comma 4-bis afferma che *"per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689"*.

Tale legge prevede istituti simili a quelli disciplinati dal D.Lgs. n. 472/1997, quali, ad esempio, il principio di legalità (art. 1), l'inapplicabilità di sanzioni nel caso di incapacità di intendere e di volere (art. 2), l'elemento soggettivo (art. 3), le cause di esclusione della responsabilità (art. 4), il concorso di persone (art. 5), la solidarietà tra autore della violazione e persona giuridica per conto della quale il trasgressore ha agito, la non trasmissibilità dell'obbligazione agli eredi (art. 7), la continuazione (art. 8), la reiterazione delle violazioni (art. 8-bis), il principio di specialità (art. 9), i criteri di determinazione ed applicazione della sanzione (articoli 10 e 11).

In particolare, considerata la **decorrenza dal 30 giugno 2022**, si sottolinea il disposto dell'art. 1 della legge n. 689/1981, secondo il quale *"nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati"*.

Per espressa previsione normativa, non trova applicazione l'art. 16 della legge n. 689/1981, concernente il pagamento in misura ridotta della violazione (che nel comparto tributario corrisponde alla definizione agevolata della violazione).

Pertanto, per le violazioni di cui si parla, il trasgressore non è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

Come viene accertata la violazione

Le norme procedurali di cui alla legge n. 689/1981 prevedono che dopo la contestazione della violazione e la **notifica** dell'atto di contestazione ai trasgressori e ai soggetti obbligati in solido, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta (ipotesi esclusa ex lege), il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24 della stessa legge (connessione obiettiva con un reato), deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'Ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Inizia in tal modo un iter procedimentale che prevede l'emanazione di una **ordinanza-ingiunzione** impugnabile e la possibilità di un contenzioso processuale dinnanzi al giudice ordinario (giudice di pace o tribunale).

L'art. 15, comma 4-bis, D.L. n. 179/2012, prevede che l'Autorità competente a ricevere il rapporto "è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione" e che all'accertamento si provvede ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 4, legge n. 689/1981.

Tali disposizioni prevedono poteri di accertamento che appaiono, *prima facie*, sproporzionati rispetto alla violazione di cui si parla; infatti, è previsto che:

- gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni possono anche "*assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica*";

- all'accertamento delle violazioni possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri suindicati, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione della competente

Autorità giudiziaria. (Fonte Ipsoa)